



# COMUNE DI CERDA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

Fax 0918999778

Ordinanza Sindacale n. 55 del 21/09/2020

**OGGETTO:** Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel territorio Comunale. Divieto dell'attività di Commercio Ambulante di esercenti provenienti da altri Comuni. Sospensione del mercato quindicinale.

## IL SINDACO

Del Comune suddetto:

**CONSIDERATO CHE** l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarata l'epidemia dal COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI** i Decreti Legge fin qui adottati in materia di "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

**VISTE** le Ordinanze del Ministero della Salute fin qui adottate in materia di "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**VISTI** i DPCM fin qui adottati in materia di "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in ultimo quello del 7 settembre 2020";

**VISTA** l'Ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 13/06/2020 del Presidente della Regione Siciliana;

**CONSIDERATO** che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, oltre che il verificarsi di eventi sul territorio regionale e in alcuni Comuni vicini, Comuni con i quali condividiamo

diverse relazioni, che hanno già adottato analoghi provvedimenti, si rendono necessarie l'adozione di misure di competenza comunale volte a garantire la salute pubblica, pur nel rispetto dell'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

**VISTI** i provvedimenti adottati da diversi comuni vicini;

**TENUTO CONTO**, altresì, delle misure straordinarie adottate dal Governo nonché delle raccomandazioni provenienti dal Ministero della Salute;

**RITENUTO**, pertanto, di dover adottare ogni ulteriore misura preordinata alla tutela della salute e, con questa, alla prevenzione di potenziali situazioni di contagio;

**RITENUTO** che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali e, conseguentemente, sospendere, temporaneamente, lo svolgimento del mercato quindicinale e l'esercizio del commercio in forma itinerante da parte di operatori provenienti da altri Comuni;

**CONSIDERATO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, nell'ambito del territorio comunale;

**VISTO** l'art. 50, comma 5 del D. LGS. n. 267/2000 e s.m.i.;

## **ORDINA**

Per le motivazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- **il divieto dell'attività di commercio in forma itinerante di tutte le categorie commerciali, su tutto il territorio comunale di operatori provenienti da altri Comuni sino alla data del 04 Ottobre 2020;**
- **La sospensione del mercato quindicinale fino al 04 Ottobre 2020;**
- **L'uso obbligatorio di mascherina protettiva all'interno degli esercizi commerciali, degli uffici (pubblici o privati) e in adiacenza dell'entrata degli stessi, da parte di tutti gli utenti;**
- **Ai titolari e gestori delle attività commerciali o degli uffici (pubblici e privati) di inibire l'accesso alle persone non dotate di tali dispositivi e di esporre all'esterno del locale, in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo, la presente ordinanza;**

## **AVVERTE**

- Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall' art. 4, comma 1, del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa,

- si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;
- Che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell'adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme vigenti in materia di prevenzione, contenimento e gestione del rischio epidemico, con negligenza, imprudenza e imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione all'art. 438 c.p. anche in forma concorsuale.

### **DISPONE**

- Che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché tramite sito web istituzionale.
- Copia della presente sarà trasmessa: ASP di Palermo; al Dipartimento Regionale di Protezione Civile; Stazione dei Carabinieri di Cerda; Comando di Polizia Municipale;
- Al Comando di Polizia Municipale e a tutte le forze di polizia del territorio resta l'incarico di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza.

**IL SINDACO**

*(Salvatore Geraci)*



GERACI  
SALVATORE  
COMUNE DI  
CERDA  
SINDACO  
21.09.2020  
13:31:26 UTC

